

Decreta:

Art. 1.

La Casa militare « Umberto I » per i veterani delle guerre nazionali non è assoggettabile alla procedura di cui al sesto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1979

PERTINI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1979

Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 106

3831)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa 25, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, e con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto (tariffa sostitutiva dell'analogha approvata con decreto ministeriale 10 febbraio 1963);

tariffa 11S relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 11G relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 5 % in progressione geometrica dal secondo anno di

assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 14 relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analogha approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1967);

tariffa 29U relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analogha approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1967);

tariffa 29 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analogha approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1967);

tariffa 11-D/U relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analogha approvata con decreto ministeriale 21 novembre 1967);

tariffa 11D relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analogha approvata con decreto ministeriale 21 novembre e 6 maggio 1975, n. 9680).

Roma, addì 31 gennaio 1979

p. Il Ministro: BALDI

(3801)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Aggiornamento di disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E., disciplinati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 76/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Visti i regolamenti per la fabbricazione metrica e sul servizio metrico, approvati rispettivamente coi regi decreti 12 giugno 1902, n. 226 e 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 agosto 1976, concernente disposizioni in materia di imballaggi preconfezionati C.E.E. e di bottiglie recipienti-misura C.E.E.;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 78/891/CEE del 28 settembre 1978, che adeguava al progresso tecnico la precitata direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE;

Ritenuto che, al fine di una puntuale esecuzione delle predette direttive comunitarie, necessita modificare con apposito provvedimento ministeriale, ai sensi degli articoli 3, 6 e 19 del richiamato decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, l'allegato II dello stesso decreto-legge, nonché alcune prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1976;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, l'allegato II allo stesso decreto-legge è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 agosto 1976 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — Il marchio C.E.E., con cui i fabbricanti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge devono contrassegnare i preimballaggi di propria produzione per essere considerati preimballaggi C.E.E., è costituito dalla lettera minuscola « e », avente l'altezza minima di 3 mm e la forma rappresentata nell'allegato I al presente decreto ministeriale.

Il marchio C.E.E. deve essere collocato nello stesso campo visivo dell'iscrizione relativa al volume nominale, di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 6 del decreto-legge.

Il marchio C.E.E. può essere apposto anche « a secco », purché siano osservate, oltre alle condizioni di cui ai commi precedenti, quelle fissate dal secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge.

Art. 3. — Le cifre, per mezzo delle quali devono essere espressi, ai sensi del primo comma, lettera a), dell'art. 6 e del primo comma dell'art. 13 del decreto-legge, rispettivamente il volume nominale dei preimballaggi C.E.E. e la capacità nominale delle bottiglie C.E.E., devono avere le altezze minime sotto indicate:

Preimballaggi C.E.E.:

6 mm, se il volume nominale è superiore a 1000 ml;

4 mm, se è compreso tra 1000 ml inclusi e 200 ml esclusi;

3 mm, se è compreso tra 200 ml inclusi e 50 ml esclusi;

2 mm, se è uguale o inferiore a 50 ml.

Bottiglie C.E.E.:

6 mm, se la capacità nominale è superiore a 1000 ml;

4 mm, se è compresa tra 1000 ml inclusi e 200 ml esclusi;

3 mm, se è uguale o inferiore a 200 ml.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: PRODI

ALLEGATO

Nuovo « Allegato II » del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614.

METODO DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO STATISTICO DEI PREIMBALLAGGI C.E.E.

1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL CONTENUTO EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI.

Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti volumetrici, oppure indirettamente per pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della massa volumica.

Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato in meno sulla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato.

2. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI.

Il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due parti:

un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;

un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.

Per ciascun controllo esistono due piani di campionamento da impiegare come segue:

uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio;

l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.

Per motivi economici e pratici, quest'ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.

Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente, esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità.

2.1. Lotti di imballaggi preconfezionati.

2.1.1. Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso modello e della stessa fabbricazione, riempiti nello stesso luogo, oggetto del controllo. La sua grandezza è limitata ai valori definiti qui di seguito.

2.1.2. Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza.

Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati.

2.1.3. Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100 %.

2.1.4. Prima di effettuare i controlli di cui ai punti 2.2 e 2.3, si deve prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.

Per l'altro controllo, il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato.

L'operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione.

2.2. Controllo del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato.

Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato in meno corrispondente a tale quantità nominale.

I singoli elementi del lotto il contenuto effettivo dei quali sia inferiore al contenuto minimo tollerato sono denominati difettosi.

2.2.1. Controllo non distruttivo.

Per il controllo non distruttivo si ricorre ad un piano di campionamento doppio quale figura nella tabella seguente.

Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicata nel piano:

se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio di accettazione, il lotto è considerato accettabile per questo controllo;

se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto;

se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è compreso fra il primo criterio di accettazione ed il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri dei difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati:

se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;

se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

TABELLA

Grandezza del lotto	Campioni			Numero di difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 500	1°	30	30	1	3
	2°	30	60	4	5
da 501 a 3200 . . .	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
oltre 3200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9

2.2.2. Controllo distruttivo.

Per il controllo distruttivo si ricorre al piano di campionamento semplice riportato qui di seguito che deve essere utilizzato unicamente per lotti di grandezza pari o superiore a 100.

Il numero di imballaggi preconfezionati controllati è pari a 20.

Se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto è considerato accettabile.

Se il numero dei difettosi riscontrato nel campione è pari o superiore al criterio di rifiuto, il lotto è respinto.

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Numero di difettosi	
		Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	1	2

2.3. Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati.

2.3.1. Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per il controllo della media, se la media

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

dei contenuti effettivi x_i degli n imballaggi preconfezionati del campione sarà superiore al valore:

$$Q_u - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t(1 - \alpha)$$

dove:

Q_u = quantità nominale degli imballaggi preconfezionati;

n = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo;

s = stima dello scarto tipo dei contenuti effettivi del lotto;

$t(1 - \alpha)$ = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di libertà $v = n - 1$ e del livello di fiducia $(1 - \alpha) = 0,995$.

2.3.2. Chiamando x_i la misura del contenuto effettivo dello i -esimo elemento del campione di n elementi si ottiene:

2.3.2.1. La media delle misure del campione calcolando:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

2.3.2.2. La stima dello scarto tipo s calcolando:

la somma dei quadrati delle misure: $\sum_{i=1}^n (x_i)^2$

il quadrato della somma delle misure: $\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2$

poi $\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2$

la somma corretta: $SC = \sum_{i=1}^n (x_i)^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2$

la stima della varianza: $v = \frac{SC}{n-1}$

la stima dello scarto tipo è data dalla seguente formula:

$$s = \sqrt{v}$$

2.3.3. Criterio d'accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per il controllo della media:

2.3.3.1. Criterio per il controllo non distruttivo.

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
da 100 a 500 inclusi	30	$\bar{X} \geq Q_u - 0,503_s$	$\bar{X} < Q_u - 0,503_s$
> 500	50	$\bar{X} \geq Q_u - 0,379_s$	$\bar{X} < Q_u - 0,379_s$

2.3.3.2. Criterio per il controllo distruttivo.

Grandezza del lotto	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	$\bar{X} \geq Q_u - 0,640_s$	$\bar{X} < Q_u - 0,640_s$